

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-7410 del 31/12/2025 |
| Oggetto | ATTO DI CONCESSIONE - L.R. 7/2004 E SS. MM. E II. - CAPO II - ISTANZA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AGRICOLO - CONCESSIONARIO: ODDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - PRATICA: 35835/2022 - PROCEDIMENTO: PC15T0019 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2025-7702 del 31/12/2025 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS. MM. E II. - CAPO II - ISTANZA DI CONCESSIONE PER
L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BORGONOVO VAL
TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AGRICOLO -
CONCESSIONARIO: ODDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - PRATICA: 35835/2022 -
PROCEDIMENTO: PC15T0019**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di ARPAE n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia), sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

VISTE:

- l'istanza, assunta al protocollo dell'allora competente Regione Emilia Romagna n. 429076 del 19/06/2015, con la quale la Ditta Oddi Società Agricola S.S. (P.IVA: 01345130338), ha chiesto la concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa 12.000 m², ubicata in sponda sinistra del Torrente Tidone, in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Località Spada di Fabbiano ed identificata al N.C.T. del precitato Comune al foglio 46, parte dei mappali 106 e 107 per uso agricolo;
- la nota assunta al protocollo della Regione Emilia Romagna n. 437172 del 23/06/2015, con la quale, ad integrazione della sopra citata istanza prot. n. 0429076/2015, la richiedente ha chiesto di poter utilizzare (ad uso non esclusivo) per il passaggio dei mezzi agricoli la pista esistente di lunghezza pari a circa 600 m, su terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 46, parte dei mappali 104 e 106;

PRESO ATTO che:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 23/11/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 349 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 12840 in data 24/01/2023);

PRESO ATTO della nota assunta al protocollo ARPAE n. 35574 del 23/02/2024 con la quale la richiedente ha comunicato:

- di non essere più interessata all’utilizzo della pista chiesta in concessione con la sopracitata nota protocollo n. 437172 del 23/06/2015;
- che la superficie dell’area chiesta in concessione per uso agricolo è di 7.000 m² come indicato nella nota sopracitata protocollo 437172 del 23/06/2015 con riferimento alla cartografia allegata;

DATO ATTO che, con nota prot. ARPAE n. 180210 del 03/11/2022 questo Servizio ha richiesto - e più volte sollecitato anche per le vie brevi - al Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio del medesimo Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone 2025;
- ha versato la somma pari a € 411,58 a titolo di deposito cauzionale (€ 406,70 in data 26/11/2024 ed € 4,88 in data 05/11/2025);

DATO ATTO, inoltre, che in data 04/12/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia(BDNA) ai sensi del D.lgs n, 159/2011;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta "Oddi Società Agricola S.S." (P.IVA: 01345130338) la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale del Torrente Tidone della superficie complessiva di circa 7.000 m² ubicata in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Località Spada di Fabbiano ed identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 46, parte dei mappali 106 e 107, per uso agricolo secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento: PC15T0019);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione ;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 05/11/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto

Disciplinare di concessione;

- e) *di dare atto che* sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico della concessionaria la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, d.lgs 159/2011;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone 2025 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 411,58 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti

nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta "Oddi Società Agricola S.S." (C.F. e P.IVA 01345130338), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC15T0019.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 7.000 m² di superficie, per uso agricolo, ubicata in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), in Località Spada di Fabbiano, sponda sinistra del Torrente Tidone, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 46, parte dei mappali 106 e 107, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a € **411,58**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **411,58**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.


Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 12840 del 24/01/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante della Ditta “Oddi Società Agricola S.S.” (C.F. e P.IVA 01345130338), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 05/11/2025, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

ARPAE EMILIA ROMAGNA

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Piacenza

Via XXI Aprile n° 48 (Pc)

aoppc@cert.arpa.emr.it

e,p.c. **Comune di Borgonovo Val Tidone**

P.zza Garibaldi, 18

29011 Borgonovo Val Tidone (PC)

protocollo.borgonovo@legalmail.it

Oddi S.S.

oddipaolo@pec.coldiretti.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERE IDRAULICO - L.R. 7/2004 – Istanza di rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali del T. Tidone località Spada di Fabbiano foglio 46 comune di Borgonovo V.T. mappali 106/p e 107/p – comune di Borgonovo Val Tidone – Uso: agricolo –

Richiesta di transito su pista carrabile esistente (uso non esclusivo) per una lunghezza di 600 m parte mappali 104 e 106 foglio 46 comune di Borgonovo V.T.

SINADOC 35835/2022 Cod. Proc. PC15T0019.

Premesso che

- con nota acquisita in data **03/11/2022 protocollo 58403, ARPAE EMILIA ROMAGNA** inoltrava a questo Servizio richiesta di parere idraulico relativo alla istanza di concessione di aree demaniali, avanzata dalla ditta **Oddi S.S.** ed inerente al sedime demaniale del **torrente Tidone in località Spada di Fabbiano** per uso agricolo individuato al foglio 46 mappale 106/p e 107/p – comune di Borgonovo V.T. - e richiesta di transito su pista carrabile esistente posta su sedime demaniale per una lunghezza stimata di 600 metri, parte mappali 104 e 106 foglio 46 - comune di Borgonovo V.T. -;

Visti:

- la **L.R. 7/2004** e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la **L.R. 13/2015**, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it



affidenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;

- la **D.G.R. 2242 del 28/12/2009**, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'agenzia interregionale per il Po e della regione Emilia-Romagna, in base alla quale l'ARSTPC è competente per il torrente Tidone fino al ponte SP10 (località Ponte Tidone);

- la **D.G.R. 714/2022** "direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della legge n. 13/2015;

- la pianificazione di settore;

Considerato il sopralluogo esperito dal funzionario competente, Ing. Daniele Perazzi, in data 19/01/2023, durante il quale non sono emersi particolari rilievi ostativi legati ad aspetti di incompatibilità idraulica dell'area richiesta in concessione alla luce della destinazione d'uso dichiarata; accertato, inoltre, la non sovrapposizione delle aree già concesse - con particolare riguardo al mappale 106 foglio 46 - con quanto richiesto nella presente istanza (riferimento parere Cassinelli Maurizio I.I. e Cassinelli Franco S.n.c.), sulla base di quanto sopra si esprime

NULLA - OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rilascio della concessione di area demaniale come richiesta dalla ditta **Oddi S.S.**, identificata catastalmente al foglio **46 mappali n° 106/p e 107/p** - Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) - per uso agricolo (sponda sinistra torrente Tidone) e transito - **non esclusivo** - su pista carrabile esistente, il cui sedime insiste sui mappali 104/p e 106/p foglio 46 - Comune di Borgonovo V.T. -, secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1. - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione. Si prescrive particolare riguardo nell'evitare pratiche colturali che indeboliscano le sponde del torrente Tidone e che possano indurre condizioni erosive delle stesse.

Art. 2. - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3. - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di

validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;

• dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4. - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 5. - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate;

Art. 6. - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

Art. 7. - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;

Art. 8. - È vietato l'utilizzo agricolo del suolo in una fascia avente ampiezza di almeno 10m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

Art. 9. - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art. 10. - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

Art. 11. - È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno del mappale indicato, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata.

Art. 12. – È vietato l’impianto di colture fisse o con periodo colturale maggiore di un anno.

Art. 13. – È vietata l’implementazione di strutture fisse (es. pali per vigneti) che possano ridurre l’officiosità idraulica in caso di eventi di piena del torrente.

Art. 14. – È vietata la movimentazione di terreno, nemmeno con finalità di miglioramento fondiario, senza specifica autorizzazione dell’ente scrivente.

Cordiali saluti

Ing. Federica Pellegrini
firmato digitalmente

DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.